

REGOLAMENTO (CEE) N. 3279/87 DELLA COMMISSIONE

del 29 ottobre 1987

che modifica il regolamento (CEE) n. 2937/87 e che porta a 330 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento francese

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2727/75 del Consiglio, del 29 ottobre 1975, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1900/87⁽²⁾, in particolare l'articolo 7, paragrafo 5,

visto il regolamento (CEE) n. 1836/82 della Commissione, del 7 luglio 1982, che fissa le procedure e le condizioni per la vendita dei cereali detenuti dagli organismi d'intervento⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2418/87⁽⁴⁾,

considerando che il regolamento (CEE) n. 2937/87 della Commissione⁽⁵⁾ ha indetto una gara permanente per l'esportazione di 300 000 t di orzo detenuto dall'organismo d'intervento francese; che la Francia, con una comunicazione in data 22 ottobre 1987, ha reso nota alla Commissione l'intenzione del proprio organismo d'intervento di procedere ad un aumento di 30 000 t del quantitativo oggetto della gara a fini di esportazione; che è opportuno portare a 330 000 t il quantitativo globale oggetto della gara permanente per l'esportazione di orzo detenuto dall'organismo d'intervento francese;

considerando che, tenuto conto dell'aumento dei quantitativi oggetto della gara, è necessario apportare talune modifiche all'elenco delle regioni e dei quantitativi immagazzinati; che occorre quindi modificare l'allegato I del regolamento (CEE) n. 2937/87;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i cereali,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Il testo dell'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 2937/87 è sostituito dal seguente testo:

« Articolo 2

1. La gara concerne un quantitativo massimo di 330 000 t di orzo da esportare verso tutti i paesi terzi.
2. Le regioni nelle quali sono immagazzinate le 330 000 t di orzo figurano nell'allegato I ».

Articolo 2

L'allegato I del regolamento (CEE) n. 2937/87 è sostituito dall'allegato del presente regolamento.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1987.

Per la Commissione

Frans ANDRIESEN

Vicepresidente

(1) GU n. L 281 dell'11. 11. 1975, pag. 1.

(2) GU n. L 182 del 3. 7. 1987, pag. 40.

(3) GU n. L 202 del 9. 7. 1982, pag. 23.

(4) GU n. L 223 dell'11. 8. 1987, pag. 5.

(5) GU n. L 278 dell'1. 10. 1987, pag. 53.